

## **INTERNALIZZAZIONE EX LSU SERVIZI PULIZIA**

**LEGGE DI BILANCIO 2022. Stabilizzazione degli ex Lsu**

Ad invarianza di spesa, di posti e di criteri di selezione, il Ministero dell'Istruzione è stato autorizzato ad avviare una nuova procedura concorsuale riservata al personale ex LSU per la copertura dei posti residuati dopo la seconda procedura selettiva. La nuova procedura selettiva è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° settembre 2022, il personale che non abbia potuto partecipare alla precedente per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza. I posti sono utilizzati per il collocamento in ruolo, una tantum, e nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio attribuito a seguito di selezioni provinciali. I posti residuati dalla precedente procedura selettiva, ora potranno essere utilizzati anche per collocare in ruolo i partecipanti della seconda procedura, risultati poi in soprannumero nella propria provincia in virtù della posizione in graduatoria (fase di graduatoria nazionale). Le assunzioni, in tale caso, sono autorizzate anche con rapporti di lavoro part-time. In nessun caso è consentita la trasformazione in rapporti a tempo pieno, né può essere aumentato il numero delle ore, senza la dovuta copertura finanziaria. Infine, in attesa dell'avvio della predetta procedura selettiva, al fine del garantire regolare svolgimento delle attività didattiche, i posti e le ore residuati all'esito delle predette procedure sono ricoperti mediante supplenze temporanee del personale iscritto nelle vigenti graduatorie.

**PROCEDURA DI INTERNALIZZAZIONE EX LSU.** Procedura di internalizzazione di cui all'art. 58 c. 5 e seguenti, del decreto - legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 – D.D. - avviso graduatoria nazionale. Decreto dipartimentale n. 573 del 18 maggio 2020: avviso relativo alla predisposizione della graduatoria nazionale di cui all'art. 58, comma 5 - quater, del decreto legge 21.6.2013, n. 69. Gli aspiranti hanno inoltrato la domanda di partecipazione entro il quindicesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione del decreto sul sito internet del Ministero dell'Istruzione e degli uffici scolastici regionali interessati. Gli Uffici interessati hanno pubblicato, per ciascuna delle province di propria competenza, indicate nella tabella di cui all'art. 3, comma 2, l'elenco delle istituzioni scolastiche nelle quali vi è la disponibilità dei posti a tempo pieno interessati dalla procedura in esame.

La domanda di partecipazione alla procedura può essere presentata unicamente in modalità telematica attraverso l'applicazione "Piattaforma Concorsi e Procedure selettive", previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero dell'Istruzione con l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS)".

La graduatoria nazionale è formata sulla base del punteggio e dei titoli attribuiti a seguito delle selezioni indette con decreto dipartimentale n. 2200 del 6.12.2019 presenti al sistema informativo alla data di elaborazione della stessa graduatoria.

**EX LSU ASSUNTI DAL 1° MARZO 2020 COME COLLABORATORI SCOLASTICI E MOBILITÀ STRAORDINARIA.** All'art. 3, commi 1 e 2, dell'ipotesi di CCNI del 9 aprile 2020, si legge: "1. Nel limite di spesa di cui all'articolo 58, comma 5-bis, primo periodo, del decreto legge 21.6.2013, n. 69 e nell'ambito del numero complessivo di 11.263 posti, come ripartiti dal D.M. n. 1074 del 20.11.2019, per l'anno scolastico

2020/2021 è avviata, una tantum, una procedura di mobilità straordinaria a domanda, riservata al personale assunto a tempo pieno con la procedura selettiva di cui al comma 5-ter sui posti interi eventualmente ancora disponibili in esito alle attività di cui al comma 5-quater.

Le disponibilità per le operazioni di mobilità a domanda sono determinate dalle effettive vacanze risultanti a seguito delle operazioni assunzionali e di trasformazione del contratto da tempo parziale a tempo pieno determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) comunicate a cura dell'ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite indicazioni ministeriali, nel limite di 11.263 posti". I posti disponibili, entro il limite degli 11.263 posti totali, sono determinati dunque da: effettive vacanze risultanti a seguito delle operazioni di assunzione, trasformazione del contratto da tempo parziale a tempo pieno, in seguito a variazioni di stato giuridico del personale.

Il comma 3 dello stesso articolo dell'ipotesi di CCNI fa inoltre riferimento ai trasferimenti del personale stabilizzato a province diverse da quelle di titolarità: "Le operazioni di mobilità straordinaria del personale che ha partecipato alla procedura selettiva di cui al comma 5 ter sono equiparate alla III fase della mobilità territoriale interprovinciale del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. del 6.3.2019 e trovano applicazione gli articoli 40, 41 e 42 dello stesso CCNI, per quanto compatibili".

Si resta in attesa della circolare del Ministero dell'istruzione per conoscere l'elenco dei posti disponibili e quindi avviare la stessa procedura: "L'elenco dei posti disponibili è pubblicato all'albo dell'ufficio territorialmente competente entro il termine previsto dalla circolare ministeriale sulla mobilità straordinaria".

Le operazioni di mobilità straordinaria a domanda per l'anno scolastico 2020/21 verranno avviate qualora dovessero residuare posti dopo le assunzioni a livello nazionale, ovvero in provincia diversa da quella di partecipazione alla procedura selettiva. La mobilità interprovinciale potrebbe dare la possibilità, a chi ha avuto un contratto part time, di ottenere un full time.

**ASSUNZIONI PER IL PERSONALE ATA EX LSU.** Nel corso del 2021 si è completata la procedura selettiva per il personale con il requisito di 5 anni di servizio. I requisiti:

- possesso del diploma di scuola secondaria di I grado;
- aver svolto per almeno 5 anni, anche non continuativi, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche statali, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi. Nei 5 anni devono essere inclusi il 2018 e il 2019.

La Provincia per la quale potrà essere presentata la domanda è quella in cui hanno sede le istituzioni nelle quali il lavoratore prestava la propria attività.

**ULTERIORE PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE.** Con procedura da attivare presumibilmente entro il mese di settembre 2021 e da concludersi entro dicembre dello stesso anno, proseguirà la stabilizzazione dei lavoratori con almeno 5 anni di servizio. Alla procedura potranno partecipare i lavoratori:

- che abbiano svolto per almeno 5 anni anche non continuativi, compresi il 2018 e il 2019, servizi di pulizia presso le istituzioni scolastiche ed educative statali;

- che siano assunti in qualità di dipendenti a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi.

GRADUATORIE INTERNE DI ISTITUTO ATA, VANNO RIFORMULATE PER INSERIRE I COLLABORATORI SCOLASTICI EX LSU. Per quanto riguarda le Graduatorie interne di istituto ATA per l'individuazione dei soprannumerari a.s. 2021/22, vanno inseriti anche i collaboratori scolastici ex LSU destinatari della trasformazione dei contratti da tempo parziale a tempo pieno.

Il 1° marzo 2020 i lavoratori delle ditte che detenevano gli appalti di pulizia nelle scuole sono stati assunti a tempo indeterminato, in seguito alla procedura di internalizzazione, secondo quanto stabilito dal decreto legge n. 69/2013, procedura che si concluderà con l'assunzione di 1.593 unità di personale.

La mobilità del suddetto personale ATA ex LSU è stata poi disciplinata con il CCNI del 3 agosto 2020, in base al quale:

- i collaboratori scolastici ex LSU hanno acquisito la titolarità presso l'istituzione ove era stata effettuata l'assegnazione all'atto dell'assunzione in servizio;
- su uno stesso posto sono state assunte 2 unità di personale a tempo parziale;
- i collaboratori scolastici ex LSU non possono partecipare alle operazioni di mobilità volontaria e d'ufficio per la durata del CCNI mobilità 2019/22; il fatto di non poter partecipare alla mobilità d'ufficio ha avuto come conseguenza che gli stessi (ex LSU) non sono stati inseriti nelle graduatorie interne di istituto ai fini dell'individuazione dell'eventuale perdente posto.

Un ulteriore intervento normativo, ossia la legge n. 178/2020 (articolo 1 – comma 964), ha poi disposto la trasformazione a tempo pieno dei contratti dei succitati dipendenti assunti con contratto part-time. Nello specifico, la citata legge ha autorizzato il Ministero, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, a coprire 2.288 posti rimasti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale ATA, non coperti a tempo indeterminato nell'a.s. 2020/2021, al fine di trasformare a tempo pieno il contratto a tempo parziale di 4.485 collaboratori scolastici ex LSU già assunti a decorrere dal 1° marzo 2020. Tale disposizione, tuttavia, non è stata accompagnata da un'adeguata dotazione organica aggiuntiva.

La novità intervenuta con la succitata legge n. 178/2020 ha determinato la necessità di integrare quanto stabilito dal CCNI del 3 agosto 2020, al fine di rispettare il contingente di organico individuato per le procedure di internalizzazione suddette e garantire la corretta gestione delle situazioni di soprannumerarietà e di esubero in ambito provinciale. L'integrazione al CCNI è avvenuta con l'accordo Ministero-sindacati stipulato nella giornata del 20 maggio 2021.

L'intesa Ministero-sindacati prevede quanto di seguito indicato:

- il personale destinatario della trasformazione del contratto da tempo parziale a tempo pieno, in deroga all'articolo 1/6 del CCNI del 3 agosto 2020, è inserito nella graduatoria interna di istituto per l'individuazione dei perdenti posto ed è graduato sulla base di quanto previsto dall'Allegato E al CCNI 2019/22 "Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda, d'ufficio e della mobilità professionale del personale ATA"; dalla graduatoria è escluso il personale beneficiario delle precedenza di cui all'articolo 40, comma 1 – punti I, III, IV e VII, del citato CCNI 2019/22;
- il predetto personale, qualora risultante in soprannumero sull'organico di diritto per l'a.s. 2021/2022, in assenza di ulteriori posti disponibili, partecipa alle

procedure di mobilità a domanda o d'ufficio, secondo quanto previsto dal CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA 2019/22; in caso di mancata presentazione della domanda, ai fini dell'attribuzione di una scuola di titolarità, il trasferimento avviene d'ufficio, sulla base del punteggio attribuito in fase di individuazione come perdente posto.

Le sopra riportate nuove disposizioni, riguardanti il personale ATA ex LSU da graduare ai fini dell'individuazione dell'eventuale perdente posto, comporta necessariamente un proroga dei termini relativi alla mobilità ATA, indicati nell'ordinanza ministeriale n. 106/2021, come comunicato dal Ministero con la nota n. 15991 del 21 maggio 2021. Nello specifico, il Ministero ha comunicato che, a breve, sarà formalizzata la proroga dei termini relativi alla comunicazione delle domande e dei posti disponibili al SIDI e alla pubblicazione dei movimenti, termini comunque già indicati nella medesima nota del 21 maggio:

- comunicazione posti e domande al SIDI: 7 giugno 2021 (l'OM 106/21 prevedeva come termine ultimo il 21 maggio);
- pubblicazione movimenti: 25 giugno 2021 (l'OM prevedeva la predetta pubblicazione per l'11 giugno 2021).

Alla luce di quanto detto sopra, come si legge sia nell'intesa del 20 maggio 2021 che nella nota n. 15991/2021, le istituzioni scolastiche devono riformulare le graduatorie interne di istituto del personale ATA – profilo collaboratore scolastico, inserendovi il personale (collaboratore scolastico) ex LSU destinatario della trasformazione del contratto da tempo parziale a tempo pieno.

Ricordiamo che le graduatorie interne sono state già pubblicate dalle istituzioni scolastiche entro il 30 aprile u.s., in quanto le stesse vanno formulate e pubblicate dai dirigenti scolastici entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento (scadenza che per il 2021/22 è stata fissata per il 15 aprile scorso).

Evidenziamo che non sono stati ancora indicati i termini per la pubblicazione (o meglio ripubblicazione) delle suddette graduatorie interne di istituto, termini che potrebbero essere comunicati a breve, insieme alle indicazioni relative alle modalità di gestione sul sistema informatico dei posti e dei contratti interessati dalla procedura e alla formalizzazione della proroga dei termini riguardanti la comunicazione dei posti e delle domande al SIDI e la pubblicazione dei movimenti.

**RICOSTRUZIONE DI CARRIERA: QUALI PERIODI DI SERVIZIO SONO VALIDI PER ATA EX LSU E QUANDO IL PRIMO SCATTO DI ANZIANITÀ.** Le segreterie delle scuole sono incaricate della gestione delle pratiche di ricostruzione di carriera del personale scolastico. Dopo le assunzioni, nell'anno in corso pervengono nelle scuole di servizio richieste di ricostruzioni di carriera da parte personale ATA internalizzato ex LSU e appalti storici. Il 1° marzo del 2020 e il primo settembre 2021 sono avvenute le assunzioni che hanno previsto l'internalizzazione del personale EX LSU e appalti storici ART. 58, D.L. 21/06/2013, N. 69 e D.D.G. 2200 del 6 dicembre 2019 riservate a chi aveva svolto almeno 10 anni di servizio nelle scuole pubbliche con assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze delle ditte esterne, si è proceduto poi alla trasformazione dei contratti da part time a full time.

Con la seconda tranche del bando, ulteriori assunzioni sono state effettuate a settembre 2021 riservate a coloro in possesso di almeno 5 anni di servizio, anche a tempo determinato, prestato nella scuola statale, alle dipendenze delle ditte esterne. Sebbene questi lavoratori abbiano maturato 5/10 o anche 20 anni di servizio prestati

nella scuola pubblica, questi periodi non sono valutabili per la ricostruzione di carriera perché i lavoratori erano assunti alle dipendenze delle ditte esterne. Tale personale non può ottenere il riconoscimento del servizio pre-ruolo, ma può avviare esclusivamente le pratiche d'Inquadramento al Sidi, al termine del periodo di prova. Le domande vanno presentate attraverso il portale istanze online nella sezione "Richiesta ricostruzione di carriera" dal 1° settembre al 31 dicembre di ogni anno scolastico, entro il termine di 10 anni per non prescriverne il diritto e entro 5 anni per non prescriverne il beneficio economico.

Le segreterie dando seguito alla domanda degli interessati, dovranno procedere alla compilazione della pratica di ricostruzione, nel caso degli ex LSU a procedura d'inquadramento, entro il 28 febbraio di ogni anno.

Al termine della compilazione della pratica, sarà emesso un decreto che verrà inviato alla ragioneria territoriale dello stato per l'approvazione definitiva.

Questi sono i principali servizi valutabili:

- i servizi non di ruolo Ata in scuole statali italiane e negli istituti di cultura all'estero con nomina MAE;
- i servizi di ruolo prestato dal personale statale ATA in carriera inferiore;
- servizi non di ruolo e di ruolo prestati nelle scuole statali in qualità di docente o educatore;
- servizi prestati in scuole statali (educandati, convitti, accademie, conservatori);
- servizio prestato presso le Università;
- servizio militare o servizio civile sostitutivo di quello di leva prestato in costanza di nomina entro il 30/01/1987;
- servizio militare o servizio civile sostitutivo di quello di leva prestato successivamente alla data del 30/01/1987.

Quando il personale ex LSU potrà maturare il primo scatto stipendiale? Il periodo valutabile per la maggior parte degli ex LSU immessi in ruolo con procedura concorsuale riservata, è quello svolto dal 2019/2020 decorrenza giuridica dal 01 settembre 2019 ed economica dalla data di stipula del contratto, come se fossero al loro primo impegno lavorativo. Se non si posseggono altri servizi tra quelli valutabili, si dovranno attendere 8 anni 11 mesi e 29 giorni per raggiungere la prima fascia della progressione stipendiale.

Le progressioni stipendiali sono così suddivise:

- Fascia da 0-8 anni (stipendio base)
- Fascia 9-14 anni
- Fascia 15-28 anni
- Fascia 21-27 anni
- Fascia 28-34 anni
- Ultima fascia da 35 anni in su

Ad ogni fascia corrisponde un aumento mensile.

Il personale internalizzato che ha partecipato al primo bando, dovrà attendere l'anno scolastico 2028/2029, gli assunti il 1° settembre 2021 dovranno attendere l'A.S. 2030/2031 per l'acquisizione della prima fascia nella progressione stipendiale.